

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 28 Gennaio 2021

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 7/2021

ADEMPIMENTI IVA - Dichiarazione Iva annuale

Con Provvedimento del 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello IVA 2021 e il modello IVA BASE 2020**. Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma **nel periodo tra il 1° febbraio 2021 ed il 30 aprile 2021**.

Vi ricordiamo che:

- Ù per la **Dichiarazione IVA annuale** è **obbligatorio l'invio telematico** (quest'ultimo può essere eseguito anche direttamente dal contribuente tramite ENTRATEL o Internet come più volte segnalato). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- Ù nel caso di previsione di utilizzo in **compensazione del credito IVA annuale** per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la presenza del **"visto di conformità"** nella **Dichiarazione IVA annuale** da cui emerge il credito. Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato o, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. dai soggetti che esercitano il controllo contabile (solitamente Società di Revisione o Sindaco Unico). Con il visto di conformità, un soggetto terzo rispetto al contribuente attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze contabili. Per il rilascio dello stesso, in particolare se effettuato da un professionista che non svolge già il ruolo di revisore contabile all'interno della società, è pertanto necessario prevedere un lavoro di controllo da parte del professionista abilitato al fine di permettergli:
 - § la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
 - § la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui, all'interno della Società, sia già presente un organo di controllo ex art. 2409bis c.c. (revisore contabile o Sindaco unico), lo stesso sia il soggetto deputato "naturalmente" al rilascio del visto di conformità (se necessario) e pertanto si consiglia ai Signori Clienti di anticipare quanto prima all'organo di controllo eventuali necessità di rilascio del "visto di conformità" al fine di raccordarsi con i revisori (o in assenza degli stessi con il collegio sindacale) sui tempi e modi per il rilascio.

In mancanza di tale organo di controllo i professionisti dello Studio Magagnoli sono a disposizione per il rilascio del visto di conformità previa programmazione del lavoro di controllo.

Ricordiamo come lo stesso, richiedendo ulteriori responsabilità e adempimenti da parte del Professionista rispetto a quelli richiesti dalla normativa fiscale vigente fino al 31.12.2009, implicherà

la richiesta di un compenso da parte dello Studio da concordarsi con il Cliente in base alle difficoltà e complessità delle situazioni.

La **compensazione del credito Iva annuale** può essere effettuata:

1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 € (per esempio: il credito IVA 2020, fino ad un importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2021);
2. dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale.

Ricordiamo infine che in caso di presentazione di un mod. F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'importo.

Il saldo IVA 2020, che risulta dalla dichiarazione IVA 2021, **va versato entro il 16.3.2021, sempreché l'importo dovuto sia superiore a €10,33** (arrotondato a € 10). **E' possibile:**

- effettuare il **versamento in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via);
- **differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle imposte Ires, Irap o Irpef dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (fissata al 30.06.21 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3). In presenza di un saldo IVA 2020 a debito, il cui pagamento è differito al termine per il versamento delle imposte risultanti dal modello redditi, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente all'ammontare non compensato.

Di seguito evidenziamo le novità che riguardano il Modello **IVA2021** che riguardano principalmente il Quadro VA, l'abolizione del Quadro VI, il Quadro VE ed il Quadro VO:

Novità del QUADRO VA

Nel quadro VA, Sez.2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 che è riservato a tutti i soggetti che hanno beneficiato dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus.

I soggetti passivi legittimati a sospendere i versamenti IVA, nel corso dell'anno 2020, compreso il saldo relativo al 2019, sono tenuti ad indicare:

- il codice che identifica il motivo della sospensione (nell'Appendice al modello si trova l'elenco degli stessi: "Tabella versamenti sospesi COVID-19");
- l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa indicata con il codice.

I soggetti, che nel corso del periodo d'imposta, hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni dovranno compilare più campi per indicare gli importi sospesi, in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Si segnala che, secondo le istruzioni, il rigo dovrà essere compilato anche da parte dei soggetti passivi che abbiano partecipato nel 2020 a una procedura di liquidazione IVA di gruppo, consentendo a tale procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile alle società del gruppo oppure di sospendere l'intero versamento della procedura (C.M. n. 11/E del 2020, risposta n 2.16).

Novità del QUADRO VE

Con riferimento alle cessioni di determinati beni utili a contrastare la diffusione del Covid-19, si ricorda che l'articolo 124 D.L. 34/2020 ha introdotto l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020; gli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 scontano l'Iva al 5%.

Inoltre, il comma 453 della Legge di bilancio 2021 ha previsto, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, l'esenzione Iva per le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

Entrambe le disposizioni garantiscono il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.

La dichiarazione Iva 2021 accoglie, pertanto, le operazioni attive e passive riferite alle cessioni esenti dei richiamati prodotti.

Dal lato vendite, il cedente dovrà indicare nel **rigo VE33** (operazioni esenti) l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10 D.P.R. 633/1972, ricomprendendo anche le operazioni esenti di cui all'articolo 124 D.L. 34/2020 (vendita di ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, detergenti disinfettanti per mani, soluzioni idroalcoliche in litri, ecc.) e all'articolo 1, comma 453, L. 178/2020.

Novità del QUADRO VF

Specularmente alla modifica introdotta nel quadro VE, nella Sezione 3-A del quadro VF è stato introdotto il nuovo campo 9 per tenere conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, delle cessioni di beni di cui all'art. 124 del D.L. n. 34/2020. Questa distinzione è stata fatta in modo da distinguere tali operazioni dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.

Sul versante degli acquisti, invece, il cessionario espone nel Rigo VF16, campo 2, gli acquisti esenti Iva in argomento.

Novità del QUADRO VQ – Quadro istituito per la prima volta nel Modello IVA2020

Nel quadro VQ è stata prevista la nuova colonna 7 che riguarda l'ammontare dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione per il 2020.

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato, ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto.

Novità del QUADRO VL

Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva,

tra il credito che si sarebbe generato qualora l'Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

Novità del QUADRO VI

Per quanto riguarda, invece, gli oneri gravanti sui fornitori degli esportatori abituali, si ricorda che l'articolo 12-septies D.L. 34/2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento prevedendo la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute in apposito quadro della dichiarazione annuale Iva, oltre che dell'obbligo di tenere un registro delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, **il quadro VI è stato soppresso**.

Resta fermo, invece, l'onere di verificare che la dichiarazione d'intento sia stata emessa prima dell'effettuazione dell'operazione, definita dall'articolo 6 D.P.R. 633/1972. Tale adempimento può essere assolto, indistintamente, in uno dei seguenti modi:

- Ø avvalendosi della funzionalità offerta dall'Agenzia delle entrate – Consultazioni delle dichiarazioni d'intento destinatario - all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente;
- Ø utilizzando la procedura di controllo "senza registrazione", inserendo il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 20060120341234567), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001).

Novità del QUADRO VO

Nel modello IVA 2021 è stato inserito il rigo VO16, dedicato ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici (servizi "TTE") ai sensi dell'art. 7-octies del D.P.R. n. 633/72 (in vigore dal 10.6.2020). Tale articolo riguarda i soggetti che effettuano tali prestazioni nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia. Tale casella andrà barrata, in presenza nell'anno precedente di un ammontare complessivo di tali operazioni non superiore a 10.000 euro, per comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE del committente. Si ricorda che l'opzione ha effetto sino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni, sempreché ne permangano i presupposti. Inoltre, nella sezione 2, rigo VO26, è stata inserita la casella 2 per comunicare la revoca dell'opzione suddetta.

Nella sezione 3, infine, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

§ § §

Ricordiamo infine che **già da due anni**, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 relative alla detrazione dell'IVA, illustrate nella nostra circolare 1/2018, **sono cambiate le regole di compilazione del quadro VF**. Infatti sono state modificate le indicazioni fornite in relazione alle operazioni da indicare in tale quadro. **Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati** nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione **annotate sul registro degli acquisti** di cui all'articolo 25 **ovvero su altri registri** previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, poiché per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all'esercizio del diritto alla detrazione che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'imposta è diventata esigibile.

§ § §

Vi inviamo in allegato un file in formato excel denominato "Dichiarazione IVA 2021" che Vi invitiamo ad utilizzare sia come supporto per l'individuazione dei dati necessari alla

compilazione della Dichiarazione IVA annuale, sia al fine di effettuare un controllo numerico degli importi inseriti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

D'Azeglio Servizi